



Commissione Ingegneria Forense

In collaborazione con



FONDAZIONE FORENSE
BOLOGNESE


L'Ingegneria Forense

Seminario
14 giugno 2018, Ore 14,30 – 18,30
Ordine degli Ingegneri
Strada Maggiore n. 13 - Bologna


«Diverso approccio tra la consulenza tecnica
d'ufficio in ambito civile ed in ambito penale»

Intervento di: Dott. Stefano d'Orsi
Dottore Commercialista in Bologna
- www.studiostefanodorsi.it -

Contiguità e diversità tra la consulenza tecnica d'ufficio in ambito civile ed in ambito penale



Contiguità e diversità tra la consulenza tecnica d'ufficio in ambito civile ed in ambito penale



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

QUANDO ?




La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

La cornice all'interno della quale agisce il CTU:



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in Sede Civile




La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

IL RUOLO DEL CTU E DEI CTP



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

....ancora sulla cornice:

Il Principio del
contraddittorio ex art. 194
e 195 c.p.c.

Il tentativo di conciliazione
ex art. 198 e 199 c.p.c.



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

Le qualità particolari del CTU in sede civile

Il Sapere Tecnico

In quanto tecnico il CTU deve avere un'ottima conoscenza professionale delle materie attinenti all'incarico ricevuto, ma soprattutto deve mettere in campo la reale applicazione delle conoscenze, dunque la traduzione pratica di questo sapere. Pertanto, oltre ad un ottima conoscenza delle materie (al plurale, poiché il CTU in ambito contabile deve avere anche un approccio multidisciplinare) deve avere una adeguata conoscenza delle dinamiche aziendali, economiche fatta con l'esperienza sul mercato.

Il Sapere Giuridico

Il CTU non può prescindere dalla conoscenza degli aspetti giuridici ed in particolare processuali (spesso carente o addirittura assente).

Spesso anche chi svolge l'attività con frequenza, ha acquisito cognizione delle dinamiche processuali più sull'esperienza che sul reale approfondimento delle norme che regolano l'attività del CTU ed il processo civile in genere.

Quanto sopra assume ancora più rilevanza se si tiene conto che al solo CTU in ambito contabile il legislatore attribuisce il **potere di tentare la conciliazione tra le parti.**

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

Le qualità particolari del CTU in sede civile

Il Saper ESSERE

Il quadro complessivo dei modelli comportamentali e relazionali, nonché il metodo adottato dal CTU in sede di svolgimento delle operazioni peritali.

Generalmente si riscontra un modello ispirato ad uno **stile autoritario** (deriva da una visione di ordine imposto, poiché “ è ausiliario del giudice”, quindi pubblico ufficiale).

Il suddetto modello se da un lato risponde ad esigenze di ritualità, dall'altro presenta limiti in altre fasi della consulenza tecnica (gestione delle operazioni peritali, contraddittorio, formazioni di memorie dei CTP e tentativo di conciliazione), laddove è più utile **l'autorevolezza** che deriva da chi adotta un modello cooperativo e di condivisione.


INSOMMA: Il CTU autoritario si impone, quello autorevole viene riconosciuto come tale.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede civile

L'ESITO



Contiguità e diversità tra la consulenza tecnica d'ufficio in ambito civile ed in ambito penale



PENALE

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

QUANDO ?



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

Consulente tecnico del PM nell'indagine preliminare (ex art. 359 c.p.p.)

Consulente tecnico del GIP nell'udienza preliminare

Perito del Giudice o del Collegio nel dibattimento

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

Consulente tecnico del PM nell'indagine
preliminare (ex art. 359 c.p.p.)


La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL RUOLO DEL CTU E DEI CTP



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL RUOLO DEL CTU E DEI CTP



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL RUOLO DEL CTU E DEI CTP

La scelta del consulente, per quanto doverosamente consacrata in un verbale d'incarico, **non deve essere previamente portata a conoscenza della difesa dell'indagato, così come delle persone offese.**

Solo gli accertamenti tecnici non ripetibili fatti eseguire dal PM, vale a dire quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro – in tempi brevi – ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio, **sono svolti nel rispetto delle garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 c.p.p..**

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL RUOLO DEL CTU E DEI CTP

AMBITO DI SEGRETEZZA



DISCOVERY ?

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'INCARICO



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'INCARICO

TRIBUNALE DI BOLOGNA
FALLIMENTO:
GIUDICE DELEGATO: I
CURATORE: I

Il sottoscritto Curatore del fallimento indicato in epigrafe, dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna del _____ in adempimento di quanto disposto dall'art. 33 L.F., espone alla S.V. Ill.ma, quanto dalle indagini espletate, dalle informazioni raccolte e dall'esame dei documenti contabili è risultato in merito alle vicende dell'impresa commerciale esercitata dalla società fallita.

I) **STORIA DELLA SOCIETA' FALLITA**

La società si è costituita in data _____ sotto la denominazione _____ con atto del Notaio _____ con sede in _____

Alla data della costituzione il capitale sociale sottoscritto e versato era di euro 10.000,00 così rappresentato:

1. _____ titolare della quota di nominale euro 3.000;
2. _____ titolare della quota di nominale euro 4.000;
3. _____ titolare della quota di euro 3.000.

In data 19/03/13 tutte le quote vengono cedute per intestazione fiduciaria alla _____

In data 25 marzo _____ il socio unico _____ FIDUCIARIA delibera l' _____ aumento di capitale sociale di euro 15.000,00 mediante conferimento della _____

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BOLOGNA
- Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari -
Piazzale G. Pascoli n. 1 Ponticella - 40088 San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051470934 - bo123000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza
NUCLEO DI POL. TRIB. BOLOGNA
Prot: _____ del: 1/2013
/GTMC/262

Deposito in esecutoria
il _____ 2013
L. CAMMILLIERE
Giurista Giacomo

OGGETTO: (p.p. 1/13-21 e 1/13-44).

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale _____ e dr. _____ BOLOGNA
(c.a. dr.ssa _____)

↑

Per quanto di interesse in relazione ai procedimenti penali in oggetto indicati, riguardanti società facenti parte del cd. Gruppo _____, si rappresenta la seguente situazione emersa nel corso dell'esame della documentazione acquisita nell'ambito delle indagini delegate a questo Reparto dalla Procura della Repubblica di Bologna, dr. _____ (p.p. nr. 1/13-21). In merito si rappresenta che il dr. _____ con nota del 06.11.2013 ha autorizzato l'invio di notizie e documenti acquisiti¹.

*Inviato al
Una copia
al dott. _____
BO 11.13*

¹ Cfr. allegato nr. 1

N. -----/11 R.G. notizie di reato/Mod. 45
Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Bologna

Il Pubblico Ministero dott. -----, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
letta gli atti del fascicolo in epigrafe indicato,
visto l'art. 335 c.p.p.;

DISPONE

che si iscriva a Mod. 21:

-----, nata a ----- il ----- (C.F: -----), residente a -----, via -----
-----, nato a ----- il ----- (C.F: -----) residente a -----, via -----
-----, nato a ----- il ----- (C.F: -----) residente a -----, via -----
-----, nato a ----- il ----- (C.F: -----) residente a -----, via -----

tutti difesi d'ufficio dall'avv. ----- del foro di -----, con studio in -----, via ----- (cell. ----- - tel. ----- fax ----- -
richiesta n. -----;

indagati per i seguenti reati:

-----, nella sua qualità di membro del consiglio d'amministrazione dal 2009 fino al fallimento (2011) e
socio occulto della -----, tramite mandato fiduciario alla ----- di -----,
-----, nella sua qualità di membro del consiglio d'amministrazione della ----- dal 2009 fino al fallimento
(2011),

A) per il delitto p. e p. dagli **artt. 110 c.p., 224 c. 1 n. 2 e 219 c. 1 e 2 n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** (Legge Fallimentare) perché, in concorso tra loro, strumentalizzando le rispettive cariche sociali pro-tempore di unici membri del consiglio d'amministrazione, hanno aggravato il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

In particolare:

- in violazione degli artt. 2423 e seguenti del codice civile non hanno predisposto e depositato il bilancio al 31.12.2009 ed al 31.12.2010, aggravando il dissesto della, in quanto ai creditori ed ai terzi, che continuavano a riporre fiducia nella società, veniva celata la disastrosa situazione economica – finanziaria e patrimoniale della stessa;
- hanno omesso di presentare le dichiarazioni fiscali dell'anno 2009 (Unico 2010) e dell'anno 2010 (Unico 2011), rendendosi così responsabili di diverse violazioni di legge in materia di imposte dirette ed indirette che hanno aggravato lo stato passivo della società.

Con le aggravante di cui:

- all'art. 219 comma 1 del R.D. n. 267/42 per aver cagionato ai creditori un danno patrimoniale di rilevante gravità, quantificabile in un valore prossimo all'ammontare del deficit patrimoniale finora acclarato pari a circa un milione di euro, a fronte di un attivo inesistente.
- all'art. 219 comma 2 n. 1 del R.D. n. 267/42 per la molteplicità dei fatti di bancarotta commessi,

In Bologna, il 2011, data della dichiarazione di fallimento (sentenza n. ----/11) da parte del Tribunale di Bologna.

Titolare di quote (10%) pari ad 2.500 euro del capitale sociale di 25.000 euro dell'-----.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'INCARICO



LETTERE AL DIRETTORE L'ESPRESSO. MI
"P.C. RASO. REP. BO"

Stimato ma quanto le
no-ccountero girato ai colleghi delle
"INCHIESTE DELL'ESPRESSO" potrebbe
intitolarsi I NUOVI FURBETTI DEL "BORSINO
SEGMENTO STAR). Due anni fa, suggerimento
dell'intento PUBBLICITÀ del RESTO DEL CARLINO
fatta da " che citava essere

l'unica società che investiva in
sono stato INVESTITO! ho acquistato
5000 azioni a 1,17 ora sono a 0,25.

Questa società è stata creata dal
sig. di
più di 3 anni addietro) che ne deteneva
fino a pochi mesi fa il 70% delle azioni
e che recentemente ha acquistato il

TESORO DEL (DALL'10-1-2008
RESTO DEL CARLINO)

Ho il netto sofferito che l'enorme flessione
negativa (PERSO OLTRE IL 70%) in 2 anni
non sia per causa naturale ma da altri
fatti di scuola, TANZI/CRAGNOTI, lieto per
eventuali menzolate giustificative, tanto
da ^{CARLINO} molto ringraziosolo
investo a ben dispendioamente solutorio

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LA METODICA D'INDAGINE - FASE PRELIMINARE

La **formulazione del Quesito** al CTU può avvenire dopo una fase preliminare in cui lo stesso consulente può essere **coinvolto a diverso titolo**:

1. Partecipazione a incontri di *brainstorming* con il P.M. ed, eventualmente, alcuni rappresentanti della P.G.
2. Partecipazione a indagini preliminari con finalità «esplorative» in qualità di Ausiliario di P.G. per giungere ad una puntuale definizione dei Quesiti assegnati nell'ambito della Consulenza Tecnica

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LA METODICA D'INDAGINE - FASE PRELIMINARE

Una **sessione di brainstorming** è tipicamente un momento collegiale nel quale il P.M. presenta il “caso” su cui i diversi soggetti coinvolti saranno chiamati a operare chiarendone i punti di maggior rilievo, le eventuali perplessità e lo scopo primario da conseguire con l'investigazione, favorendo la partecipazione di tutti i membri del pool ad una discussione aperta.

Il *brainstorming*, quindi, consente con maggior incisività rispetto ad altri approcci di:

- a) **divulgare in forma omogenea e unitaria l'oggetto dell'indagine**, gli indizi di cui si dispone e le eventuali fonti di provenienza dei medesimi;
- b) **descrivere** i profilo del soggetto sospettato della fattispecie, presentare l'organizzazione interna, gli organigrammi e i principali dati patrimoniali, economici e finanziari del soggetto indagato e dei soggetti a questo connessi;
- c) **sensibilizzare sui presunti schemi fraudolenti utilizzati e sulle sospettate strategie di occultamento adottate**; ne consegue una preliminare individuazione dello spettro di reati che potrebbero essere applicato al caso specifico;
- d) **stimolare proposte in merito alle tecniche investigative più opportune da adottare nel caso di specie**;

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LA METODICA D'INDAGINE – FASI SUCCESSIVE

Il consulente può fattivamente partecipare (previa autorizzazione del PM) **o porre in essere anche attività di “rilievo” finalizzate all'individuazione e raccolta in termini ottimali del materiale “storico” che dovrà essere oggetto della valutazione.**

Il consulente quindi **non dovrebbe limitarsi ad un'analisi documentale o all'esecuzione delle attività materiali eventualmente indispensabili per la risposta al quesito,** ma partecipare fattivamente (e se dal caso suggerire) strumenti e metodologie di ricerca di elementi di valutazione.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'INDAGINE

Il consulente potrà quindi essere autorizzato:

- a partecipare a perquisizioni e ispezioni, **contribuendo se dal caso alla forme di ricerca di elementi utili finalizzati al sequestro** ed alla documentazione delle attività svolte (si pensi alle ipotesi di perquisizioni telematiche), nonché alla materiale apprensione di documenti presso soggetti pubblici o privati nelle forme previste dalla legge;
- **ad assumere**, unitamente ad organi deputati alla verbalizzazione, **persone informate sui fatti**, in particolare laddove queste ultime debbano riferire anche di aspetti tecnico/scientifici che l'u.p.g. delegato potrebbe conseguentemente non correttamente e compiutamente cogliere e riportare nel verbale.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'INDAGINE

Il **93%** dei dati generati a partire dal 1999 hanno forma digitale e, di questi, ben il **70%** non è mai stato stampato; oltre a ciò si stima che il **70%** dei menzionati elementi digitali sia **contenuto nelle e-mail** ricevute od inviate.

Il **60%** dei **dati critici aziendali** sia **contenuto** – direttamente o in qualità di allegato – nei messaggi di **posta elettronica**. Il volume di tali messaggi ammonta a circa **52 miliardi** di unità per ogni anno e si stima che ogni soggetto trasmetta – mediamente – 33 e-mail e ne riceva 72 ogni giorno.

B.E. Steward, Email Discovery: Tape Is Not Enough, <http://www.aiim.org/Resources/Archive/Magazine>

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

AZIONE DEL CTU

CIVILE



STATICA



PENALE



DINAMICA

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL QUESITO

-
.....
.....
.....
- « RIFERISCA
QUANT'ALTRO UTILE AI
FINI DI GIUSTIZIA»



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

L'OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO

L'oggetto dell'accertamento non può essere
– in alcun modo – aprioristicamente limitato
proprio in ragione delle molteplici ESIGENZE di
approfondimento che può presentare
l'indagine penale.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LA VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO



*Gli art. 2621 e 2622 c.c. prevedono espressamente che la condotta penalmente rilevante (e dunque la punibilità) si concretizza allorquando vengono soddisfatti due ulteriori requisiti e testualmente “....**l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto...**”.*

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

AZIONE DEL CTU

CIVILE



**ESERCITATA
IN UN PERIMETRO
LIMITATO E BEN
DEFINITO**



PENALE



**AMPIA E CON
UTILIZZO MASSIVO
DI ELEMENTI
PROBATORI**

Ambito migliore?

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL METODO

Fare sempre riferimento a dati certi, accompagnati da idonea documentazione e valutazioni supportate da un solido e preciso iter logico, ancor prima che tecnico.

Non esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta nella decisione della causa.

Insomma, illuminare il PM e l'Organo Giudicante, cercando di risolvere le problematiche non aggiungerne delle nuove.




La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

.....e poi....

SONO FINITE LE DIFFERENZE TRA L'AMBITO CIVILE E

QUELLO PENALE ?



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL DIBATTIMENTO



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL DIBATTIMENTO

La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito – consulente tecnico

ART. 511, COMMA 3 CPP

Il perito deve **sottoporsi all'esame e al controesame delle parti**, rispondendo alle domande in modo da rendere concreta l'immediatezza del contraddittorio.

Può consultare, in sede d'esame, documenti, note e pubblicazioni, ma tale **consultazione è attività diversa dalla lettura della relazione.**

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL DIBATTIMENTO

.....l'esame del CTU.....

.....e il controesame.....



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

IL DIBATTIMENTO

- PREPARARSI PER TEMPO
- MIGLIOR CONDIZIONI POSSIBILI PER AFFRONTARE «L'ESAME»
- SINTETICITA', CHIAREZZA E SEMPLICITA' NELL'ESPOSIZIONE



La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LE QUALITA' DEL CTU

Il Consulente del PM non è «**migliore**» di quelli delle parti private: non è necessariamente più esperto, più bravo o più onesto.

Se si interpreta correttamente il suo ruolo e se soprattutto viene posto nella condizione di poterlo correttamente esercitare,

è solo ontologicamente più libero

Perché a fronte di una denuncia per «*malpractice*» potrà con serenità, in scienza e coscienza, riconoscere, disconoscere ovvero accertare una fattispecie penalmente rilevante.

Cesare Parodi – Procura della Repubblica di Torino, 28 gennaio 2005

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale

LO SCOPO CHE IL CTU DEVE PERSEGUIRE

Lo **scopo** che il CT deve perseguire non può consistere nella semplice predisposizione di un elaborato che avvalori un'impostazione accusatoria già esistente e basata su elementi non tecnici.

Dovrà **raccogliere e valorizzare tutti gli elementi di prova inerenti ai fatti oggetto d'indagine anche quando gli stessi concorrono a sminuire o negare la rilevanza penale di tali fatti.**

La Consulenza Tecnica d'Ufficio in sede penale



GRAZIE PER L'ATTENZIONE